



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BRANDIMARTE</u> | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARTURANO</u> | CATALDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>ALESSANDRINO</u> | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

20/01/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

152

PRONUNCIATA IL:

26 GEN 2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 FEB 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [REDACTED]
depositato il 09/10/2009

- avverso AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° [REDACTED]
IPOT/CAT.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] Ceglie Messapico BR

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA



Il Segretario

IL SEGRETARIO
Ginepro Perillo

[Signature]

[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Valente Luca, per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. [redacted] notificato il 06.03.2009.

Il ricorrente rendeva i motivi di contestazione dei quali chiedeva l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'ufficio impositore il 04.11.2009 costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 7622/09.

Il sig. [redacted] il 03.05.2011, a seguito della notifica della cartella di pagamento riferita all'atto impugnato, ha depositato istanza di sospensione come da ricevuta N.S. 4766/11.

La Commissione con ordinanza 424 del 27.10.2011 ha accolto l'istanza di sospensione.

All'udienza del 26.01.2012 si sono presentati i difensori delle parti che sentito il relatore si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

FATTO e DIRITTO

L'ufficio, in relazione alla compravendita di un villino sito in [redacted] ha operato la rettifica del valore complessivo alla data dell'atto da Euro 142.025,65 aad Euro 367.500,00.

Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della pretesa perché la valutazione doveva effettuarsi secondo l'art. 52, comma 4 e 5 del DPR 131/86 e non con riferimento ai valori forniti dalla banca data O.M.I dell'Agenzia del Territorio i quali sono astratti e non comparabili con quello reale ed effettivo dell'immobile.

L'ufficio controdeduce alle motivazioni del ricorrente con altrettante argomentazioni per cui la Commissione OSSERVA:

1. Nel contratto di compravendita, reg.to [redacted] l'immobile compravenduto in catasto è così identificato: << [redacted] >>
2. Nello stesso rogito si legge:
 - 2.1. La parte acquirente intende avvalersi delle disposizioni di cui al comma 497 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e, a tal fine, i costituiti tutti dichiarano:
 - 2.2. di non agire nell'esercizio di impresa, arte o profession,
 - 2.3. che il valore automatico dell'immobile oggetto del presente atto, determinato ai sensi dell'art. 52 del T.U. 131/86, è pari ad Euro 99.562, 68.
3. La risoluzione n. 121/E del 1° giugno 2007 come la circ. 285 del 07/07/2008 conferma la posizione dell'A.F. secondo la quale < le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili - se esse avvengono nei confronti di persone fisiche (nel caso entrambi i contraenti lo sono) che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ... e che all'atto della compravendita il notaio specifichi la base imponibile su cui si fonda il valore dell'immobile - ad uso abitativo con relative pertinenze - determinato secondo l'art.52 più volte citato.

La Commissione condivide l'assunto del ricorrente il quale ha rispettato la normativa applicabile, confermata nella sua interpretazione dall'A.F., per cui il ricorso al valore venale per operare la rettifica è assolutamente illegittimo.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il Relatore estens.

Il Presidente